

**CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE IN
MATERIA DI ASSISTENZA AUTOMOBILISTICA A FAVORE DEGLI ENTI
LOCALI DELLA VALLE D'AOSTA E DEI LORO DIPENDENTI, DIRIGENTI E
AMMINISTRATORI**

TRA

il **Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta** (di seguito, per brevità, "CELVA" o "Parte"), con sede legale in Aosta, piazza Narbonne n. 16, P.I. n. 00665740072 (isc. reg. enti coop. sezione mutualità prevalente n. A174591), nella persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, sig. Elso Renzo Giovanni Gerandin, nato ad Aosta l'8 agosto 1957, il quale agisce esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del CELVA che rappresenta, essendo a ciò autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2012 n. 37/2012,

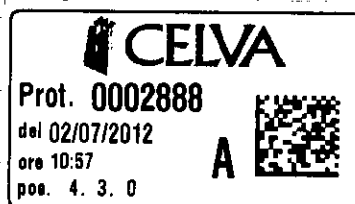
E

l'**Automobile Club Valle d'Aosta** (di seguito, per brevità, "ACVA" o "Parte"), con sede legale in Aosta, Regione Borgnalle n. 10/h, C.F. e P.I. 00040470072, nella persona del Direttore, dott. Vincenzo Esposito, nato a Napoli il 14 marzo 1960, il quale agisce esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'ACVA che rappresenta, in virtù del provvedimento del Segretario generale A.C.I. n. 5134 del 28/02/2011,

di seguito, congiuntamente, "Parti"

PREMESSO CHE

– il CELVA è una società cooperativa a responsabilità limitata di cui



fanno parte tutti gli enti locali della Valle d'Aosta e svolge, per Statuto, funzioni di assistenza a favore degli enti soci nel settore contrattuale, amministrativo, contabile, legale, sindacale, organizzativo, economico e tecnico;

– il CELVA, in attuazione dei propri obiettivi statutari, promuove iniziative di interesse generale per gli enti locali, in particolar modo a sostegno dello sviluppo degli stessi;

– l'ACVA è un ente pubblico non economico che annovera tra i suoi scopi istituzionali il diffondersi di una corretta cultura della mobilità e della sicurezza stradale;

– le Parti hanno convenuto sull'opportunità di definire agevolazioni tariffarie in materia di assistenza automobilistica a favore degli enti locali della Valle d'Aosta e dei loro dipendenti, dirigenti e amministratori;

tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

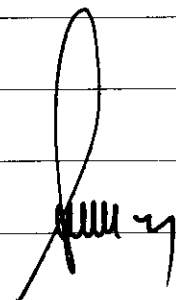
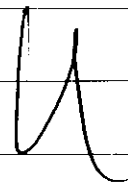
Efficacia delle premesse

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

Oggetto e finalità

2.1 La presente convenzione intende promuovere i servizi offerti dall'ACVA, proponendo agevolazioni tariffarie in materia di assistenza automobilistica a favore degli enti locali della Valle d'Aosta e dei loro



2
dipendenti, dirigenti e amministratori.

Art. 3

Durata

3.1 La presente convenzione ha validità per dodici mesi, a partire dal 1 luglio 2012 fino al 30 giugno 2013.

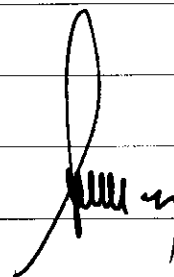
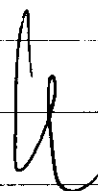
Art. 4

Obblighi e responsabilità dell'ACVA

4.1 L'ACVA si impegna a riconoscere i seguenti vantaggi economici in favore degli enti locali della Valle d'Aosta:

- applicazione di uno sconto pari al 15% sull'acquisto delle tessere associative aziendali ACI (Automobile Club d'Italia);
- applicazione di un ulteriore sconto del 20% sulle pratiche di assistenza automobilistica, rispetto ai diritti già applicati ai soci ACI come da listino tariffe in vigore (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, trasferimenti proprietà veicoli, cambio targa, bollo, ...);
- applicazione di una tariffazione fissa pari ad euro 2,50 (esclusa IVA) per singola operazione per la gestione e l'esazione delle tasse automobilistiche del parco auto, comprensiva di gestione dati e scadenze, bonifica dei dati nell'archivio regionale e gestione delle informazioni in materia di tasse auto;
- fornitura di un servizio agevolato per la gestione dei processi verbali di eventuali sanzioni amministrative relative alla circolazione, in base alle specifiche esigenze del singolo ente, previo accordo diretto tra l'ente stesso e ACVA.

4.2 L'ACVA si impegna a riconoscere i seguenti vantaggi economici in



favore dei dipendenti, dirigenti e amministratori degli enti locali della Valle d'Aosta:

- applicazione di uno sconto pari al 15% sull'acquisto delle tessere associative ACI (Automobile Club d'Italia), le quali sono tessere personali intestate ad una persona fisica e non al veicolo di proprietà;
- applicazione di un ulteriore sconto pari al 20% sulle pratiche di assistenza automobilistica, rispetto ai diritti già applicati ai soci ACI come da listino tariffe in vigore (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, trasferimento proprietà veicoli, cambio targa, radiazione veicolo per esportazione all'estero, rinnovo patente, duplicato patente, ...).

Art. 5

Obblighi e responsabilità del CELVA

5.1 Il CELVA si impegna a collaborare con l'ACVA per informare gli enti locali della Valle d'Aosta e i loro dipendenti, dirigenti e amministratori circa i servizi offerti dall'ACVA.

Art. 6

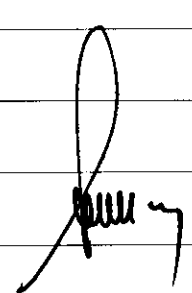
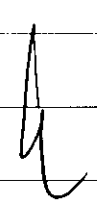
Gratuità

6.1 La presente convenzione viene stipulata a titolo gratuito.

Art. 7

Adesione degli enti locali

7.1 Gli enti locali, interessati ad aderire alla presente convenzione e a beneficiare delle condizioni economiche sui servizi offerti dall'ACVA di cui all'art. 4, sono tenuti a trasmettere ad ACVA e a CELVA opportuna



comunicazione dell'avvenuta adesione alla convenzione.

7.2 L'adesione dell'ente è condizione necessaria al fine di permettere ai propri dipendenti, dirigenti e amministratori di usufruire dei vantaggi economici di cui all'art. 4.

Art. 8

Variazioni

8.1 Le pattuizioni contenute nella presente convenzione potranno subire modifiche solo previo consenso scritto da entrambe le Parti.

Art. 9

Dati personali

9.1 Ai sensi e nel rispetto della disciplina contenuta nel D.Lgs. 196/2003, le Parti, presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del citato Decreto, si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali forniti per i fini strettamente connessi all'attuazione della presente convenzione.

Art. 10

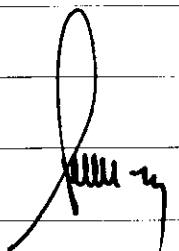
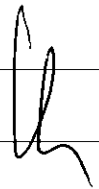
Foro competente

10.1 Per qualsivoglia controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Aosta.

Art. 11

Registrazione

11.1 La presente convenzione, ai sensi del DPR n. 131/1986, è soggetta a registrazione soltanto in caso d'uso, con relativo onere a carico della Parte richiedente la registrazione.



Letto, confermato, e sottoscritto

Aosta, il **29 GIU. 2012**

Per il CELVA

Il Presidente Elso Renzo Giovanni Gerandin

Per l'ACVA

Il Direttore Vincenzo Esposito

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, le Parti dichiarano, avendone compreso il contenuto, di approvare specificatamente i seguenti articoli:

art. 3 – Durata, art. 4 – Obblighi e responsabilità dell'ACVA, art. 5 – Obblighi e responsabilità del CELVA, art. 7 – Adesione degli enti locali, art. 8 – Variazioni, art. 9 – Dati personali, art. 10 – Foro competente.

Aosta, il **29 GIU. 2012**

Per il CELVA

Il Presidente Elso Renzo Giovanni Gerandin

Per l'ACVA

Il Direttore Vincenzo Esposito